

siglio di amministrazione nell'ordinanza del 23 gennaio 1954.

Alle operazioni verrebbero applicate le condizioni attualmente praticate per mutui a Comuni, deliberate dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 31 gennaio e del 18 ottobre 1953 e confermate dalla seduta del 4 aprile 1954.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale,

in relazione al mandato conferito al Comitato permanente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione in data 23 gennaio 1954, in quanto lo ammontare del finanziamento rientra nei limiti stabiliti con la deliberazione stessa,

propone al Comitato permanente:

- 1°) di autorizzare la concessione dei mutui ai sopraelencati Comuni alle seguenti condizioni:
 - a) - tasso di interesse del 7,50%;
 - b) - rimborso del mutuo in anni 20, mediante pagamento di rate biestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità posticipata di ammontamento, oppure, qualora il Comune lo richieda o lo stato delle disponibilità dei capitali delegabili lo renda necessario, in anni 25, previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 7,75% o di un di 2